

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER I GEMELLAGGI

Art. 1 – Istituzione

E' istituita la Commissione comunale per i gemellaggi.

Art. 2 – Attribuzioni

La Commissione ha compiti consultivi, propositivi e operativi in ordine a:

- a) programmazione di iniziative di gemellaggio con enti territoriali di altri paesi della Comunità Europea sulla base delle deliberazioni di Consiglio Comunale;
- b) organizzazione e coordinamento delle manifestazioni e delle attività discendenti da tali iniziative;
- c) sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio e alla sua partecipazione alle varie iniziative;
- d) coinvolgimento della cittadinanza (singoli cittadini, scuole, associazioni, aziende) nelle iniziative del gemellaggio.

Art. 3 – Composizione

La commissione viene nominata dal Sindaco sulla base dei seguenti criteri:

- a) Sindaco o persona da lui delegata;
- b) una persona indicata da ciascun gruppo consigliere;
- c) il dirigente scolastico dell'I.C. di Val Brembilla o suo delegato;
- d) cinque cittadini che risultino motivati e interessati alle attività del Gemellaggio e rappresentativi delle varie parti sociali che compongono la comunità Val Brembillese (quali ad esempio, associazioni culturali, sportive, del volontariato, delle attività produttive e commerciali).

La Commissione può avvalersi della consulenza e dell'aiuto di altre persone, che possono di volta in volta partecipare alle sedute senza diritto di voto.

Art. 4 – Durata in carica

La Commissione si scioglie contestualmente al decadere del Consiglio Comunale e comunque fino alla nomina della nuova Commissione. Il singolo membro che risulti assente, per almeno il 50% delle sedute annue o per due convocazioni susseguenti, decade dall'incarico, su proposta del

Presidente, dalla Commissione stessa; in questo caso e nella situazione di dimissioni di un membro, il Sindaco procederà alla sua surroga.

Art. 5 – Sedute e decisioni

La Commissione si riunisce tutte le volte che è necessario in base alle esigenze dovute alle sue attribuzioni e comunque almeno due volte all'anno, con scadenza da stabilire di seduta in seduta.

La convocazione su proposta del Presidente o da almeno cinque membri deve essere espressa per iscritto o via e-mail e completa di ordine del giorno, la quale deve pervenire ai partecipanti almeno cinque giorni prima della seduta; nel caso in cui la convocazione fosse stata pianificata nella seduta precedente, viene meno l'obbligo di convocazione.

In caso d'urgenza la commissione può essere convocata dal Presidente con le stesse modalità, con almeno 24 ore di preavviso.

La seduta è valida se sono presenti almeno il 50% dei membri della commissione.

Esse sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente. Le decisioni vengono deliberate a maggioranza dei presenti, con prevalenza del voto del presidente in caso di parità.

Art.6 – Cariche e Verbale delle sedute

Nel corso della prima seduta, convocata dal Sindaco, la Commissione nomina tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, e il Segretario, che provvede alla stesura del verbale contenente la sintesi delle discussioni, le deliberazioni prese e la registrazione dei presenti. Una copia dei verbali viene poi trasmessa al Sindaco.